

REGOLAMENTO DELL'ENTE

“DIVIETO DI FUMO I.P.A.B. di ASIAGO E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO”

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative dell'IPAB di Asiago della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute e alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Casa di Riposo.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- evitare esposizioni al fumo passivo delle persone presenti in struttura a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori ecc.);
- mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- ridurre il numero di fumatori attivi;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

ART. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16,17 e 18 “Modifiche al sistema penale”;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”;
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, punto 20) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2002);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32 (art. 6) “Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario”;
- Accordo Stato – Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 (art. 19) “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”
- Accordo Stato – regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 “Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare”;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 189-190-191) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005, n. 1 “Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004”;
- D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (art. 24) “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”;

- Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2016. ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo le strutture l'Ente.

L'ente sancisce, in applicazione della vigente normativa in materia, il divieto di fumo in tutti i locali dell'Ente, ed in particolare:

- in tutti i locali e spazi chiusi di proprietà e di quelli che questa utilizza (a qualsiasi titolo) per l'esercizio delle proprie funzioni e delle proprie attività, anche se non sono di proprietà dell'Azienda;
- in tutti i mezzi e autoveicoli di proprietà dell'Ente e di quelli che questa utilizza (a qualsiasi titolo) per l'esercizio delle proprie funzioni e delle proprie attività, anche se non sono di proprietà dell'Ente;
- in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

Il divieto di fumo, così come individuato nei commi precedenti, è esteso all'utilizzo delle sigarette elettroniche e degli altri dispositivi elettronici (sigari e pipe elettriche) sostitutivi delle sigarette convenzionali.

Compatibilmente con il rispetto della normativa, la Direzione potrà individuare alcune zone nelle quali, per utenti con particolari esigenze e su specifica indicazione da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, sia concesso in deroga la possibilità di fumare.

ART. 3

CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Nei locali e nelle pertinenze dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa, sono esposti:

- nei luoghi di acceso o comunque di particolare evidenza, appositi cartelli ben visibili, contenenti oltre l'indicazione del divieto di fumo i riferimenti normativi, le sanzioni amministrative previste per i contravventori, il soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni;
- negli altri luoghi e/o locali appositi cartelli ben visibili, contenenti la sola scritta "VIETATO FUMARE".

ART. 4

SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Viene individuato quale personale incaricato della sensibilizzazione ed educazione alla salute dei dipendenti e dell'utenza con il compito di informare, richiamare al rispetto della normativa in materia di

divieto di fumo e segnalare le violazioni ai soggetti competenti alla redazione del verbale di accertamento/contestazione:

- Il Segretario-Direttore;
- Il Coordinatore Sanitario e i coordinatori dei nuclei;

ART. 5

SANZIONI

I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, e in particolare, per effetto dell'art. 51, comma 5 della Legge 3 del 16 gennaio 2003, e s.m.i., al pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il personale di cui all'art. 5 che non ottemperi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

ART. 6

OBLAZIONI

Il trasgressore è ammesso all'oblazione, cioè al pagamento della sanzione in misura ridotta, se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 della Legge n. 689/1981).

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a Euro 55,00.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni l'oblazione consiste nel pagamento di Euro 110,00.

Nel caso in cui la violazione sia commessa dal personale incaricato dell'accertamento l'oblazione consiste nel pagamento di Euro 440,00.

Qualora il pagamento non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni si procederà ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 7

SANZIONI DISCIPLINARI

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento.

A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'Incaricato di svolgere attività amministrative del progetto.

Utenti/visitatori che non rispettano l'eventuale divieto di fumare negli spazi esterni di competenza dell'Azienda saranno richiamati al rispetto del regolamento adottato dall'Amministrazione.

ART. 8

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento.

La contestazione dell'infrazione viene verbalizzata dal funzionario incaricato.

Il verbale di accertamento è redatto in 3 copie: la prima va consegnata al trasgressore, quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge 689/81; la seconda va conservata a cura del personale accertatore, la terza va trasmessa, in tempi brevi all'Ufficio Amministrativo.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

ART. 9

PAGAMENTO

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO
Viale dei Patrioti, 69
36012 Asiago (VI) tel:0424/460740
P.I.: 01884510247 c.f. 84006450245
e-mail: casa.riposo.asiago@tiscali.it

Ai sensi delle vigenti leggi il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione al Comune nel cui territorio è stata accertata la trasgressione, tramite la relativa Tesoreria Comunale, previa presentazione del verbale di accertamento.

Il trasgressore dovrà dare comunicazione dell'avvenuto pagamento presentando o inviando copia della ricevuta di versamento all'Ufficio Amministrativo.

ART. 10

NOTIFICAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Qualora non sia stato effettuato il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, verrà presentato rapporto al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Detto Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta, determina la somma dovuta per la violazione entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

ART. 11

RICORSO

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente, che è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

L'autorità competente emanerà l'ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero l'ordinanza di archiviazione.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE dal 13 Gennaio 2022 delibera 01.01.2021